

solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo, Cass. Sez. 3 05/05/2021 n. 11724). Criteri che, nella specie, sono stati correttamente valutati dal giudice di prime cure sulla base degli accertamenti peritali disposti.

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata merita di essere cassata in relazione all'intero profilo qui considerato perché obiettivamente incomprensibile e effettivamente viziata dalla nullità processuale dedotta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 196 c.p.c..

**11.2.** Sotto il secondo profilo, riguardante la mancata liquidazione del danno morale, va condivisa la censura proposta dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c..

La Corte, in proposito, dapprima ha ritenuto che il danno da sofferenza morale si esaurisca nella componente tabellare; poi ha affermato la necessità della personalizzazione; infine ha ritenuto sufficiente quello che è stato liquidato a titolo di danno biologico (cfr. sentenza impugnata pag. 6).

Anche sotto tale profilo la motivazione non appare conforme ai principi in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute affermati da questa Corte.

Come ripetutamente affermato, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (cfr. Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006, che, in applicazione del suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del

risarcimento del danno biologico; cfr. altresì, in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 19/02/2019, n. 4878; Cass. Sez. 3, 27/03/2018 n. 7513;).

Va al riguardo ribadito che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28989).

In relazione a quest'ultima forma di personalizzazione (relativa al c.d. danno biologico), va sottolineato come la stessa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell'art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass., secondo cui "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale [...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%".

Il comma 2, lettera a), della citata disposizione definisce il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico [...] è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".

Ha trovato, pertanto, definitiva conferma, sul piano normativo, il principio già in precedenza affermato da questa Corte dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Cass. Sez.3, 10/11/2020 n. 25164).

Ne consegue che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il *quantum* risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto

normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).

**11.3.** Sono fondate anche le censure proposte dai ricorrenti in merito al terzo profilo della omessa pronuncia sul danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa.

Emerge *ex actis* evidente che, come dall'odierno ~~ricorrente~~ sostenuto, nonostante l'erroneo riferimento formale alla perdita della capacità di lavoro specifica del medesimo (che, all'epoca del sinistro, era quindicenne e frequentava un istituto tecnico per diventare meccanico riparatore di vetture da turismo), <sup>è noto del medesimo</sup> ha sostanzialmente lamentato il subito danno da impossibilità di espletare qualsivoglia tipo di lavoro, e pertanto da perdita della capacità lavorativa generica e di *chance* (cfr. Cass. Sez. 3, 12/06/2015, n. 12211; Cass. Sez. 3, 14/07/2015, n. 14645; Cass. Sez. 1, 31/07/2015, n. 16222; Cass. Sez. 3, 15/02/2018, n. 3691).

In proposito, come ripetutamente affermato da questa Corte, il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che al momento dell'infortunio non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 26/05/2020 n. 9682).

Se poi, come nella specie, il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione (Cass. Sez. 3, 12/04/2018 n. 9048).

Si è pure affermato che il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti